

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile**

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari civili
contenziosi dell'anno 2014

Promossa

DA

MUTUATARI

CONTRO

attori

BANCA SPA

convenuta

Oggetto: contratti bancari.

La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori: *“questa difesa insiste, intanto, affinché l'On. Giudicante Voglia revocare la propria ordinanza del 22 febbraio 2016, rimettendo la presente causa in istruttoria e vengano accolte le seguenti conclusioni:*

Piaccia all'On. Tribunale adito, contrarris rejectis:

NEL MERITO

In via principale

a) deliberare anche alla luce delle condizioni del contratto di mutuo che la Banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

b) previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e l'eventuale maggior somma dovuta, accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia usura (Tasso Effettivo di Mora, Tasso Nominale di Mora, Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata e tasso complessivo) e pronunciarsi sulla gratuità del contratto di mutuo de quo; per l'effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione, anche in termini di ricalcolo delle rate ancora dovute, di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc., nella misura indicata nell'allegata perizia con annessa integrazione di calcoli, pari ad Euro 61.176,62, da integrarsi alla data delle rilevazioni peritali ad oggi, ovvero come verrà quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, dichiarando dovuta esclusivamente la quota capitale.

In subordine

c) condannare la Banca convenuta al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo, maggiorata dagli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda;

d) condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, anche in considerazione della notevole liquidità sottratta alla famiglia;

e) con vittoria di spese ed onorari di causa per i quali il procuratore si dichiara antistatario”.

Nell'interesse della convenuta:

“il Giudice voglia respingere tutte le domande formulate dai MUTUATARI nei confronti di BANCA SPA in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi e che devono intendersi integralmente richiamate, con vittoria di spese, diritti e onorari, I.V.A. e 4% C.P.A.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto:

1. Con atto di citazione regolarmente notificato i signori MUTUATARI hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la BANCA SPA per sentirsi accogliere le seguenti domande:

- deliberare, anche alla luce delle condizioni dell'art. 4 e dell'art. 5 del contratto di mutuo, che la banca convenuta ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

- previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e l'eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità del contratto di mutuo indicato in narrativa e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione, anche in termini di ricalcolo delle rate ancora dovute, di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc., nella misura indicata nell'allegata perizia tecnica per euro 61.176,62, ovvero come quantificate in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile, dichiarando dovuta esclusivamente la quota capitale;

- in subordine, ricalcolare la quota delle rate di ammortamento ricalcolando quanto versato dagli odierni attori a titolo di capitale, interessi e spese, interamente come quota capitale e rideterminare il piano di ammortamento fino al conseguimento della restituzione della sola quota capitale;

- in ulteriore subordine, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese) e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata dagli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda;

- condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, anche in considerazione della notevole liquidità sottratta alla famiglia;

- con il favore delle spese di lite.

A fondamento delle predette domande hanno esposto:

- di aver stipulato con la BANCA SPA un contratto di mutuo ipotecario con atto a rogito del notaio OMISSIS del 22.3.2007, che prevedeva la corresponsione della somma di euro 162.000,00 da restituirsi in 25 anni, per un totale di n. 300 rate mensili;

- che il predetto contratto prevede l'applicazione di un tasso d'interesse annuo fisso pari al 5,450% (TAN) e un tasso di mora pari al 7,23% annuo;

- che, come indicato nelle comunicazioni della Banca d'Italia per il trimestre 1.1.2007 – 31.3.2007, il T.E.G.M. ai sensi della legge sull'usura per i mutui con garanzia reale a tasso fisso era pari al 5,99%, ragion per cui il tasso – soglia era pari all'8,99% (T.E.G.M. aumentato della metà);

- che le condizioni contrattuali concordate in sede di stipulazione del mutuo determinavano l'usurarietà del contratto, con conseguente gratuità dello stesso;

- che, come si evinceva dalla perizia tecnica di parte, il mutuo si presentava sin dall'inizio usurario, dovendosi procedere alla sommatoria dell'interesse corrispettivo all'interesse di mora;

- che nel caso di specie le stesse pattuizioni contrattuali prevedevano che gli interessi moratori si dovessero sommare a quelli corrispettivi;

- che, inoltre, era stato violato il divieto di anatocismo, dal momento che la capitalizzazione degli interessi era illegittima per le operazioni di mutuo (pag. 13 dell'atto di citazione).

Era quindi diritto di essi attori ottenere la rideterminazione di quanto dovuto in conseguenza della gratuità del contratto, mediante compensazione.

2. Si è costituita in giudizio la BANCA, che ha richiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali.

Con ordinanza del 22.2.2016 il giudice ha ritenuto di non dover disporre C.T.U. ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 24.6.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

IN DIRITTO

1. Le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.

Il contratto di mutuo ipotecario per cui è causa prevede le seguenti condizioni economiche:

- tasso: fisso;
- T.A.N.: 5,40%;
- tasso di mora: media mensile Euribor 3 mesi + 3,50%;
- T.A.E.G./ISC: 5,764%.

Gli attori hanno ritenuto che il mutuo per cui è causa sia usurario, considerato che:

- il tasso d'interesse pattuito in contratto è un tasso fisso pari al 5,450% annuo;
- il tasso di mora è pari al 7,23% annuo;
- il T.E.G.M. alla data della stipula del contratto (22.3.2007) è pari all'8,985% annuo.

Come si è detto, gli attori hanno affermato l'usurarietà dei tassi d'interesse avendo ritenuto di poter procedere alla sommatoria dell'interesse corrispettivo all'interesse di mora (v. il titolo del paragrafo di cui a pag. 4 dell'atto di citazione), o, comunque, di poter includere il tasso di mora nel calcolo del T.E.G.M..

Senonché, se è pur vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 350 del 9.1.2013), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.

1815, secondo comma, c.c., s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori, si deve tuttavia osservare che, come ha chiarito la più attenta giurisprudenza di merito, il cui orientamento si condivide in questa sede, al fine della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura non è corretta l'operazione di sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione nella citata sentenza 9.1.2013 n. 350, (in tal senso v. Trib. Padova, 27.1.2015, Trib. Milano 3.12.2014, Trib. Udine, 26.9.2014, tutte pubblicate su www.ilcaso.it), così come, parimenti, non è corretta l'inclusione del tasso di mora nel calcolo del T.E.G.M..

La stessa giurisprudenza di merito sopra citata non ha mancato di evidenziare come il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi, posto che il tasso moratorio trova applicazione soltanto in presenza dell'inadempimento del mutuatario, al contrario del tasso corrispettivo, posto che, in tal caso, gli interessi costituiscono i frutti civili del capitale mutuato.

È dunque evidente la differente natura e funzione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora.

In assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per gli interessi di mora una specifica soglia, quest'ultima deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota

Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 2907 del 19 ottobre 2016

di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013: tale nota chiarisce che *“In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”*.

Nel caso di specie:

- il tasso d'interesse corrispettivo è inferiore al tasso - soglia (tasso corrispettivo contrattuale: 5,450%; tasso – soglia: 8,895,%);
- il tasso di mora è inferiore al tasso – soglia così determinato (tasso di mora contrattuale: 7,23%;
tasso - soglia di mora: 10,635% (5,99 (T.E.G.M.) + 2,1 = 7,09; 7,09 + ½ di 7,09 = 10,635)).

Proprio per quanto sopra esposto, alla luce della differenza di natura e di funzione degli interessi corrispettivi e moratori, le Istruzioni della Banca d'Italia hanno previsto che questi ultimi non concorrano nel calcolo del T.E.G.M..

Come ha poi chiarito la giurisprudenza, le Istruzioni della Banca d'Italia costituiscono norme tecniche che il Legislatore ha previsto come necessarie al fine di dare attuazione al dettato di cui all'art. 644, quarto comma, c.p. (v. Trib. Milano, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.10.2014), ragion per cui il giudice non può liberamente discostarsene, come ha ritenuto di poter fare parte attrice.

Non sono fondate neppure le doglianze in tema di anatocismo.

In particolare l'art. 5 del contratto di mutuo non viola la norma di cui all'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, secondo cui *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Nel caso di specie l'art. 5 del contratto di mutuo dispone:

- che gli interessi di mora sono calcolati sulla sola quota capitale delle rate scadute;
- che nel caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi decorrono sull'intero debito residuo del mutuo;
- che, in ogni caso, sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.

Per quanto poi concerne l'ammortamento alla francese (punto g) delle conclusioni originarie, esso è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, come ha chiarito la giurisprudenza, dal momento che il maggior ammontare degli interessi da versarsi rispetto a piani di ammortamento tradizionali costruiti all'italiana dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate (v. ad esempio Trib. Benevento, sentenza n. 1936 del 19 novembre 2012; Trib. Milano, sentenza del 30 ottobre 2013).

Pertanto tale doglianza non è stata riprodotta nelle conclusioni finali.

Non si comprende poi la doglianza in ordine all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali (sempre al punto g) delle conclusioni originarie), stante la sua estrema genericità.

Anche tale doglianza non è stata riprodotta nelle conclusioni finali.

Parimenti infondata, in forza delle considerazioni che precedono, è la domanda di risarcimento del danno.

Per tutte le ragioni sopra esposte le domande attrici meritano di essere rigettate.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

3. Da ultimo si ritiene di non dover ravvisare in capo agli attori condotte tali da giustificare la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte convenuta nella memoria di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così decide:

1) – rigetta integralmente le domande attrici;

2) – rigetta la richiesta di condanna degli attori al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

3) – condanna, in solido tra loro, i signori MUTUATARI a pagare alla BANCA SPA, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 6.000,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.600,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per quella introduttiva, euro 1.300,00 per quella di trattazione ed euro 2.000,00 per quella decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Cagliari il giorno 18.10.2016.

Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*